



**NOTA DEGLI UFFICI LEGISLATIVI SULL'INTERPRETAZIONE DELL'ARTICOLO 61, C. 2, LETT. R), DEL DECRETO LEGGE 18/2020**

L'art. 61 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (Decreto "Cura Italia"), rubricato *"Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria"*, al comma 2, stabilisce che la sospensione, fino al 30 aprile 2020, dei termini relativi ai versamenti delle ritenute e relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria (originariamente prevista per le sole imprese turisticoricevitive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator dall'art. 8, c. 1, del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9), si applica anche ad altri soggetti e settori tassativamente elencati al medesimo comma 2.

La lettera r) dell'elenco citato si riferisce *"alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117"*.

Sono dunque ascrivibili ai soggetti di cui alla lettera r) anche le cooperative sociali di cui alla legge 381/1991, iscritte nell'albo delle società cooperative, in quanto anch'esse qualificabili organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri.

Infatti, il predetto articolo 10 prevede che sono in ogni caso considerati ONLUS, nel rispetto della loro struttura e delle loro finalità, gli organismi di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritti nei registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, nonché i consorzi di cui all'articolo 8 della predetta legge n. 381 del 1991 che abbiano la base sociale formata per il cento per cento da cooperative sociali.

Pertanto, le cooperative sociali godono della sospensione, fino al 30 aprile 2020, dei termini relativi ai versamenti delle ritenute e relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria e della sospensione dei termini relativi al pagamento dell'IVA; e ciò indipendentemente dall'operatività o meno in uno dei settori individuati dalla legge.

Questa interpretazione è coerente con le finalità della disposizione (*"La norma in esame, al fine di sostenere ulteriormente i settori maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica in atto, estende la sospensione di cui al citato articolo 8 ad ulteriori categorie di soggetti operanti, tra gli altri, nei settori dello sport, dell'arte e della cultura, del trasporto, della ristorazione, dell'educazione e dell'assistenza e della gestione di fiere"*

*ed eventi*”, così la Relazione governativa al decreto) ed è confermata dalla prassi dell’Amministrazione finanziaria che ha già adottato un’identica interpretazione con riferimento ad altre disposizioni di tenore analogo.

Infatti, la citata lettera r) reca una formulazione identica a quella riportata all’art. 104, d.l.vo 117/2017 (Codice del Terzo settore).

Vedi confronto

Art. 61, c. 2, lett. r)	Art. 104, CTS
<p><i>... alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383...</i></p>	<p><i>...alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle provincie autonome di Trento e Bolzano previsti dall’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383</i></p>

Ebbene, proprio in sede di interpretazione dell’art. 104, l’Agenzia delle Entrate ha avuto modo di ascrivere le cooperative sociali di cui alla legge 381/1991 – in quanto qualificabili “Onlus di diritto e iscritte nell’albo delle società cooperative” – alle “*organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri*” (v. *Agenzia delle entrate, Risposta a Telefisco 2018, Il Sole 24 ore*).

Conferma l’interpretazione, *Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n.205-2018/I (approvato dalla Commissione Studi d’Impresa il 13/09/2018)*, pag. 3, nota 6.